



Comune di Grosseto

**POLIZIA MUNICIPALE**

## **“Disciplinare del servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli in sosta vietata nel territorio del Comune di Grosseto”**

(aprile 2014)

### **CAPO I**

#### Oggetto del servizio

##### **Art. 1 Oggetto del servizio –**

La concessione ha per oggetto, **eventualmente anche in regime di non esclusività**, il servizio di rimozione, custodia, restituzione, di veicoli per i quali è applicata la sanzione accessoria della rimozione ai sensi dell'art. 159<sup>(1)</sup> del D.Lg.vo n 285/92 e/o siano di intralcio o pericolo per la circolazione.

A tale servizio viene collegato anche quello di “**SOCCORSO STRADALE**” relativo al recupero dei veicoli rimasti coinvolti in sinistri stradali verificatisi sull'intero territorio comunale, nei casi in cui le operazioni di rilievo siano effettuate da operatori di questo Comando, fatta eccezione per i casi in cui i soggetti coinvolti richiedano, direttamente o tramite il Comando, l'intervento di recupero del veicolo incidentato da parte di specifica Ditta.

La/e Ditta/e aderente/i deve/ono essere in possesso dei requisiti tecnico amministrativi previsti dall'art. 354<sup>(2)</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ed avere la disponibilità di almeno un autoveicolo con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12<sup>(3)</sup> del citato D.P.R. .

##### **Art. 2 Durata della concessione -**

La concessione del servizio di cui al precedente art.1 ha durata di **mesi 6 (sei)**, rinnovabili, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, per consentire a questa Amministrazione l'attivazione del procedimento relativo all'affidamento in concessione biennale a norma di Legge (ex art.354 DPR 495/1992 - Regolamento di esecuzione del nuovo CdS). La concessione ha carattere precario e l'Amministrazione comunale potrà, perciò, indipendentemente dalla scadenza prevista, revocarla per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno 10 giorni prima, senza che i/il concessionari/o possa sollevare eccezione alcuna né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

##### **Art. 3 Requisiti del concessionario -**

Il concessionario, ai sensi dell'art.47<sup>(4)</sup> del D.P.R. 28/12/2000, n.445, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.354 D.P.R. 495/1992 (Regolamento esecuzione nuovo CdS) ed essere fornito di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art.2043<sup>(5)</sup> del Codice Civile. Tale polizza deve coprire tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della convenzione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. A tale proposito il concessionario solleva il Comune di Grosseto da ogni responsabilità sia per l'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse comunque verificarsi durante la

vigenza della convenzione, sia per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.

**Ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione, deve essere provvisto di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art.2043 del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art.4<sup>(6)</sup> D.M. 04/09/1998, n.401.**

## CAPO II

### Disposizioni e modalità del servizio

#### **Art. 4 Orario del Servizio e modalità di intervento -**

La/e Ditta/e aderente/i si impegnano a garantire il servizio sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

1. l'orario del servizio sarà garantito dalle ore 5,00 alle ore 02,00 del giorno successivo, compresi i giorni festivi. Eventuali diverse e specifiche richieste di intervento, fuori dagli orari previsti, a seguito del verificarsi di particolari esigenze, saranno inoltrate con debito preavviso dal Comando della Polizia Municipale .
2. l'intervento sul luogo della rimozione dovrà avvenire nel minor tempo possibile e comunque non oltre 20 (venti) minuti in orario diurno e 30 (trenta) minuti in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) all'interno della Città e non oltre 45 (quarantacinque) minuti in orario diurno e 60 (sessanta) minuti in orario notturno all'esterno del centro abitato.
3. la rimozione e la custodia dovranno essere sempre garantite per qualsiasi tipo di veicolo rientrante nelle categorie indicate al successivo art. 9.
4. l'intervento avverrà a seguito di semplice richiesta telefonica da parte degli operatori della C.O. del Comando Polizia Municipale o direttamente da parte degli agenti operanti sul luogo di intervento.

Nel caso di più Ditte aderenti, il servizio sarà assicurato secondo idonea alternanza.

#### **Art. 5 Veicoli utilizzati per il servizio -**

Le Ditte aderenti dovranno utilizzare veicoli con le caratteristiche tecniche stabilite dall'appendice IV art.12 al Titolo I° del D.P.R. 495/92 Regolamento di attuazione e esecuzione del Codice della Strada (sono qualificati ad uso speciale per il soccorso stradale). I mezzi dovranno essere di proprietà o in esclusivo uso della Ditta operante (leasing - renting) e dovranno essere assicurati contro la responsabilità civile verso terzi e per i beni trasportati ai sensi dell'art. 2043 c.c., per un massimale non inferiore a € 1.550.000,00 per ogni veicolo .

#### **Art. 6 Custodia dei veicoli rimossi -**

I veicoli rimossi dovranno essere custoditi in aree idonee e tali da garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell'art.397<sup>(7)</sup> D.P.R. 495/1992 e s.m.i., di proprietà delle Ditte convenzionate o, comunque, da reperirsi a loro interessamento e spesa, all'interno del territorio comunale ovvero nei Comuni limitrofi raggiungibili dai normali mezzi pubblici, ad una distanza non superiore a km. 25 dal centro della Città di Grosseto; il luogo di deposito deve essere gestito da un responsabile (che assume la figura di custode), al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art.394 del D.P.R. 495/1992; il responsabile della custodia assume comunque gli obblighi di cui all'art.1768<sup>(8)</sup> e seguenti del Codice Civile. Tutti i veicoli dovranno essere custoditi con diligenza ed, in particolare, i motoveicoli e i ciclomotori dovranno essere mantenuti al riparo dagli agenti atmosferici .

Le Ditte, in caso di mancato ritiro del veicolo **trascorse 48 ore** dall'avvenuta rimozione, dovranno avvisare il Comando P.M., tramite telefax o mail, per le verifiche del caso.

In caso di mancato ritiro del veicolo e di conseguente non recupero delle spese di rimozione da parte del titolare del servizio, il Comando Polizia Municipale si attiverà per l'alienazione o la distruzione del veicolo secondo le normative vigenti e l'eventuale ricavato servirà alla

soddisfazione, in ordine di priorità, delle spese di rimozione e di custodia, nonché della sanzione pecuniaria, qualora non versata; l'eventuale residuo verrà restituito all'avente diritto.

#### **Art. 7 Responsabilità -**

L'iniziativa e la responsabilità del servizio, per quanto riguarda la legittimità degli interventi di rimozione dei veicoli, rimane prerogativa degli operatori di Polizia di cui all'art. 12 del codice della strada che dispongono la rimozione, ai sensi del citato articolo 159, comma 1°, del D. L. 30/04/1992 n. 285. La responsabilità delle operazioni tecniche di rimozione rimane a carico delle Ditte aderenti e del loro personale dipendente .

Le Ditte sono quindi interamente responsabili del servizio e si fanno carico di eventuali richieste di risarcimento per danni provocati a cose o a persone nel corso della rimozione, durante il trasporto dei veicoli e per la durata della loro custodia, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità o vertenza legale in materia .

#### **Art. 8 Restituzione dei veicoli rimossi -**

La restituzione del veicolo rimosso dovrà avvenire presso la sede di deposito. L'interessato al ritiro, che dovrà provare il titolo alla restituzione, dovrà corrispondere le spese di intervento , rimozione e custodia secondo gli importi stabiliti, che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza. Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo (o persona da lui delegata) che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del "ritirante" e gli estremi di un valido documento di riconoscimento esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Il custode deve trasmettere al Comando Polizia Municipale, con cadenza almeno quindicinale, copia dei verbali di restituzione agli aventi diritto e, con la stessa cadenza, l'elenco aggiornato dei veicoli non ritirati; dovrà inoltre mantenere aggiornato apposito registro contenente i dati identificativi dei veicoli rimossi nonché le date di inizio e termine della relativa custodia.

La restituzione dei veicoli agli aventi diritto dovrà essere garantita :

- nei giorni feriali dalle ore 6,00 alle ore 22,00;
- nei giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

### **Capo III TARIFFARIO**

#### **Art. 9 Tariffe –**

Le tariffe per la rimozione dei veicoli applicabili da parte dei titolari del servizio di rimozione, custodia, restituzione e blocco dei veicoli sono determinate, in conformità del decreto Ministeriale n.401<sup>(9)</sup> del 04/09/1998, nei seguenti termini:

A) Per la rimozione, indennità chilometrica e custodia di velocipedi a due ruote viene stabilita la somma omnicomprensiva di € 10,00- IVA esclusa.

#### **B) Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t :**

- B1) diritto di chiamata .....€ 20,00
- B2) operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo .....€ 20,00
- B3) per l'indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) viene stabilita una tariffa fissa di € 25,00 (IVA esclusa) valida sull'intero territorio comunale.

#### **C) Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:**

- C1)diritto di chiamata .....€ 25,00
- C2) operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo .....€ 40,00

C3) per l'indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) viene stabilita una tariffa fissa di € 35,00 (IVA esclusa) valida sull'intero territorio comunale.

**D) Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:**

D1) diritto di chiamata .....€ 30,00  
D2) operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo .....€ 50,00  
D3) per l'indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) viene stabilita una tariffa fissa di € 40,00 (IVA esclusa) valida sull'intero territorio comunale.

**Per interventi di rimozione nella fascia oraria notturna (dalle 22,00 alle 07,00) o giornata festiva si applica l'aumento del 30% sulle tariffe previste. In caso di rimozione notturna in giornata festiva si applica un solo aumento.**

Qualora l'intervento di rimozione da parte della Ditta intervenuta venga effettuato con un unico autoveicolo con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al medesimo deposito, l'importo che deve essere corrisposto dal trasgressore per la rimozione del proprio veicolo con riguardo al diritto di chiamata ed alla indennità chilometrica come sopra determinati, deve essere calcolato da parte del concessionario mediante la suddivisione delle suddette voci tariffarie per il numero dei veicoli rimossi. Diversamente, la tariffa riguardanti le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

Qualora l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo l'immediata restituzione dello stesso è consentita, ai sensi dell'art.397/2° comma del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., previo pagamento delle spese di intervento e rimozione (diritto di chiamata di cui al D.M. 401/1998) all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta. Viene considerata in corso l'operazione di rimozione solo se il trasgressore giunge sul posto prima che il veicolo sia caricato o agganciato al veicolo utilizzato per la rimozione.

Le indennità giornaliere di custodia da applicarsi ai proprietari dei veicoli o aventi titolo alla restituzione da parte dei concessionari in seguito al servizio di rimozione sono determinate come segue:

**Ciclomotori e motoveicoli a due ruote di massa complessiva fino a 1,5 t:**

tariffa giornaliera dal 1° al 30° giorno: € 2,00;  
tariffa giornaliera dal 31° giorno in poi: € 1,25.

**Ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, di massa complessiva fino a 2,5 t. :**

tariffa giornaliera dal 1° al 30° giorno: € 3,50;  
tariffa giornaliera dal 31° giorno in poi: € 2,00.

**Autoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, di massa complessiva da 2,51 t. a 3,5 t. :**

tariffa giornaliera dal 1° al 30° giorno: € 4,00;  
tariffa giornaliera dal 31° giorno in poi: € 2,50.

**Autoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, di massa complessiva superiore a 3,51 t. :**

tariffa giornaliera dal 1° al 30° giorno: € 4,50;  
tariffa giornaliera dal 31° giorno in poi: € 3,00.

**Tutti gli importi indicati nel presente articolo devono intendersi non comprensivi di I.V.A. che, quindi, deve essere calcolata ed applicata separatamente.**

Nell'eventualità di spostamento di veicoli per i quali non potrà essere fatto gravare sul cittadino il costo dell'intervento, la Ditta sarà remunerata direttamente dall'Amministrazione comunale applicando la tariffa prevista per la voce "diritto di chiamata".

## **Capo IV** Disposizioni generali

### **Art. 10 Oneri di custodia -**

In ogni caso di cessazione degli effetti della prevista convenzione, restano fermi gli oneri di custodia a carico del concessionario fino ad esaurimento dei rapporti pendenti.

### **Art. 11 Controversie -**

Per qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria dovesse sorgere tra Comune di Grosseto e le Ditte aderenti, sarà competente il Foro di Grosseto e, se la questione attiene aspetti pubblicistici, il TAR di Firenze.

### **Art. 12 Obblighi in materia di tracciabilità -**

Il responsabile della Ditta incaricata è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3<sup>(10)</sup> della Legge 13/08/2010, n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. Qualora non assolva a detti obblighi il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art.3. Il Concessionario è tenuto ad inserire, nei contratti con sub appaltatori / sub contraenti, le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai precedenti commi.

### **Art. 13 Costituzione in mora-**

I termini e le comminatorie contenuti nel contratto operano in pieno diritto, senza obbligo per il Comune di Grosseto della costituzione in mora delle Ditte convenzionate

### **Art. 14 Domicilio -**

Per tutti gli effetti del previsto atto convenzionale le Ditte eleggono il proprio domicilio presso la sede legale risultante dalla certificazione della Camera di Commercio.

## **Riferimenti normativi citati nel documento**

### **(1) Art. 159 Rimozione e blocco dei veicoli**

1. Gli organi di polizia, di cui all' *art. 12* , dispongono la rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli *articoli 157* , comma 4, e *158* , commi 1, 2 e 3;

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (925) può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del *capo I, sezione II, del titolo VI* .

5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l' *art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*.

5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla *legge 28 gennaio 1994, n. 84* , è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.

### **(2) Art. 354 - Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti**

1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell' *art. 159* del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell' *art. 19* del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all' *art. 12* e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;

b) età non inferiore ad anni 21;

c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;

e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;

f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;

g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'*art. 2043* del codice civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma 2. (608)

2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegare le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all' *art. 12* . La concessione deve contenere l'indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di

omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. (609)

3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell' art. 59, comma 4, del codice , sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell' art. 215 del codice e dell' art. 397 .

4. E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

### **(3) Art. 12 - Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli**

1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10 , comma 12, e 159, comma 2, del codice , adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'**appendice IV** al presente titolo.

2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice . Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.

3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.

### **Appendici al Titolo I - Appendice IV (Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale)**

1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli [articoli 61](#) e [62](#) del codice.

2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, può consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forza oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.

3. E' ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale.

4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall' [articolo 47, comma 2, lettera c\)](#), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilità originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85% del passo. Il veicolo deve iscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 217;

b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45°, alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, segnalati come sopra disposto;

c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada è subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovrà prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata;

- d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b);
- e) il dispositivo antincastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una trave portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purché presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento;
- f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, è ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b);
- g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilità dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la visibilità attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella [direttiva n. 71/127/CEE](#) ;
- h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada;
- i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

#### **(4) Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all' [articolo 38](#) .
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell' [articolo 46](#) sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

#### **(5) c.c. art. 2043. Risarcimento per fatto illecito**

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

#### **(6) Ministero dei trasporti e della navigazione - D.M. 04/09/1998, n. 401**

4. Il concessionario del servizio di rimozione deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del codice civile per un massimale non inferiore a tre miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), e non inferiore a cinque miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto all'articolo 1, comma 1, lettera C).

#### **(7) Art. 397 - Rimozione del veicolo**

1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all' [art. 215, comma 1, del codice](#) , è attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di



custode. Gli enti proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi così attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all' [art. 12 del codice](#), incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata località, i depositi sono più d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza.

2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio è stato concesso ai sensi dell' [art. 159, comma 2, del codice](#), e dell' [art. 354](#). In

ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall' [art. 12](#). L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.

3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all' art. 394 .

4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode.

#### **(8) c.c. art. 1768. Diligenza nella custodia.**

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore

#### **(9) D.M. 4 settembre 1998, n. 401 Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l' articolo 354, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall' articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'approvazione di un disciplinare unico riguardante le tariffe che debbono essere applicate dai soggetti concessionari del servizio di rimozione dei veicoli per le operazioni relative ed il massimale della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per i veicoli adibiti alla rimozione;

Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell' articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5939 del 5 dicembre 1997);

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari di cui all' articolo 354, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall' articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono individuate come segue:

A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:

- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| a) diritto di chiamata  | L.    | 20.000 |
| b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo  | L.    | 30.000 |
| c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al | L./km | 4.300  |

luogo di deposito)

B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:

- |  |       |        |
|--|-------|--------|
| a) diritto di chiamata   | L.    | 25.000 |
| b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo   | L.    | 50.000 |
| c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) | L./km | 5.000  |

C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:

si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

2. È data facoltà, agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal presente decreto a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato.

2. 1. Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

a) operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere A), B) e C) dell'articolo 1, comma 1, devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo;

b) orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste;

c) se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell' articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

2. Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.

3. 1. Le tariffe di cui all'articolo 1 sono aggiornate all'inizio di ogni anno dagli enti concedenti il servizio di rimozione, secondo le previsioni di cui all' articolo 397, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall' articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. 1. Il concessionario del servizio di rimozione deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del codice civile per un massimale non inferiore a tre miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), e non inferiore a cinque miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto all'articolo 1, comma 1, lettera C).

### **(10) Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a

garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

[ 6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.